

L'anno 2003 addì 15 aprile in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali  
l'Associazione Stampatori Italiana Giornali


e

il Sindacato Lavoratori Comunicazione  
la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni  
la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione


si e' convenuta

la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il 31 dicembre 2002 alle condizioni riportate in allegato.


FEDERAZIONE ITALIANA  
EDITORI GIORNALI




ASSOCIAZIONE STAMPATORI  
ITALIANA GIORNALI




SINDACATO LAVORATORI  
COMUNICAZIONE



FEDERAZIONE INFORMAZIONE  
SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI



UNIONE ITALIANA LAVORATORI  
DELLA COMUNICAZIONE





“La Commissione elaborerà un progetto per la costituzione di un ente bilaterale o di un'agenzia per la formazione dei lavoratori poligrafici, con l'incarico di individuare moduli formativi specifici per il settore, utilizzando a tale scopo l'Osservatorio nazionale”.

COMMISSIONE PER LE TECNOLOGIE .

La Commissione per le tecnologie - costituita all'interno dell'osservatorio e già incaricata di esprimere pareri e proposte anche in merito all'adeguamento delle norme contrattuali in materia di classificazione in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale - sei mesi prima della scadenza del primo biennio di validità economica del contratto avvierà uno studio per accertare in prospettiva la congruità del sistema classificatorio in vigore. *ifum*

*Be* *apl* *f*  
*Ant* *as* *f*  
*BB* *BB* *BB* *BB*  
*RC* *A*  
*M*



## Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani

La vigente aliquota di solidarieta' a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e' elevata:

- al 13,75% a decorrere dal 1 giugno 2003;
- al 14,75% a decorrere dal 1 giugno 2004;

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente l'aliquota complessiva della contribuzione risulta pari a:

- con decorrenza dal 1 giugno 2003 al 17,55% (13,75% per solidarieta' e 3,80% per capitalizzazione) di cui 17,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza 1 giugno 2004 al 18,55% (14,75% per solidarieta' e 3,80% per capitalizzazione) di cui 18,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;

### Norma interpretativa

A decorrere dal 2002 e ferme restando le situazioni di fatto determinatesi, sono esclusi dalla base imponibile per la contribuzione al Fondo Casella le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 1997, n. 135. Conseguentemente gli importi di tali erogazioni costituiscono base imponibile per la contribuzione al Fondo Casella sulla base dei medesimi importi assunti a base di calcolo per la contribuzione generale (INPS).

### Osservatorio Tecnico per i quotidiani e le agenzie di stampa

La misura del contributo per il finanziamento dell'Osservatorio Tecnico per i quotidiani e le agenzie di stampa relativo al periodo di validita' quadriennale del contratto (2003/2007) risulta fissato nella misura di euro 25 ad anno per dipendente.

*[Handwritten signatures and initials]*

## Decorrenza e durata

Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata quadriennale dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2007 per la parte normativa e biennale dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2005 per la parte economica.

## Parte economica

Minimi tabellari:

Il valore tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto al 31 dicembre 2002 e' incrementato di euro 72,30 a regime.

Il suddetto valore verra' corrisposto sulla base delle seguenti cadenze:

- 40% dal 1 maggio 2003
- 30% dal 1 gennaio 2004
- 30% dal 1 luglio 2004.

Per gli altri livelli gli incrementi tabellari risultano determinati sulla base dei parametri in vigore al 31 dicembre 2002, con il frazionamento sopra indicato e secondo i valori riportati nella tabella allegata.

Per il rinnovo del secondo biennio di validita' economica del contratto (maggio 2005-aprile 2007) le parti opereranno con riferimento ai criteri del protocollo 3 luglio 1993.

Una tantum

A totale copertura del periodo 1 gennaio-30 aprile 2003 ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data 15 aprile 2003 e' corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2003 un importo forfettario di euro 60. Ai dipendenti assunti successivamente al 1 gennaio 2003 il predetto importo forfettario sara' calcolato pro rata mensile in rapporto ai mesi risultanti dalla data di assunzione al 30 aprile 2003 considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

L'importo forfettario non produce effetti diretti o indiretti sugli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

RN

P. G. M. M.

Ba

By

RC

RC  
A

M

to  
Pelle

M

on

# MINIMI TABELLARI <sup>1</sup>

LIVELLI	MINIMO PRECED.	NUOVO MINIMO	INCREM.	PARAM.	MINIMO maggio 03 40.00%	MINIMO genn.04 30.00%	MINIMO luglio 04
10	1377.65	1481.94	104.29	3.00	1419.37	1450.65	1481.94
9	1249.07	1343.63	94.56	2.72	1286.89	1315.26	1343.63
8	1138.86	1225.07	86.21	2.48	1173.34	1199.21	1225.07
7	1047.02	1126.27	79.25	2.28	1078.72	1102.50	1126.27
6	955.17	1027.47	72.30	2.08	984.09	1005.78	1027.47
5	849.55	913.86	64.31	1.85	875.28	894.57	913.86
4	753.12	810.13	57.01	1.64	775.92	793.03	810.13
3	665.87	716.27	50.40	1.45	686.03	701.15	716.27
2	587.80	632.29	44.49	1.28	605.60	618.95	632.29
1	459.22	493.98	34.76	1.00	473.12	483.55	493.98

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RC

<sup>1</sup> Per gli impiegati di età inferiore ai 21 anni i minimi di stipendio previsti dalla presente tabella sono ridotti del 6% sui valori tabellari in vigore al 1° maggio 2003.